



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ADOTTATO con Delibera di C.C. n.06 del 31.03.2014
MODIFICATO con Delibera di C.C. n.03 del 22.03.2018
MODIFICATO con Delibera di C.C. n.15 del 21.03.2019
MODIFICATO con Delibera di C.C. n.52 del 29.12.2021
MODIFICATO con Delibera di C.C. n.33 del 30.11.2022
MODIFICATO con Delibera di C.C. n. 43 del 04.12.2025

INDICE

Art. 1) Oggetto del Regolamento.

Art. 2) Istituzione e presupposto dell'Imposta.

Art. 3) Soggetto responsabile del tributo e soggetto passivo.

Art. 4) Esenzioni dall'imposta.

Art. 5) Misura dell'imposta di soggiorno.

Art. 6) Obblighi del gestore.

Art. 7) Versamenti dell'imposta.

Art. 8) Controllo ed accertamento dell'imposta.

Art. 9) Sanzioni.

Art. 10) Il Funzionario responsabile del tributo.

Art. 11) Rimborsi.

Art. 12) Riscossione coattiva.

Art. 13) Contenzioso.

Art. 14) Disposizioni transitorie e finali.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Art. 1

Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno sul territorio del Comune di Minori (Sa).
2. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017, e ss.mm.ii.
3. Nel presente regolamento sono stabiliti i presupposti impositivi del tributo, i soggetti responsabili dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni dall'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti esercenti le locazioni brevi, gli obblighi degli amministratori delle piattaforme telematiche, le sanzioni applicabili nei casi di violazioni e inadempimenti.
4. Il gettito dell'imposta di soggiorno, ai sensi del comma 1, art. 4, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii., è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
5. L'Amministrazione, in ossequio al precedente comma 4, può destinare una quota delle risorse annualmente introitate dell'imposta di soggiorno a particolari attività di intervento individuate con apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 2

Istituzione e presupposto d'imposta.

1. L'Imposta di soggiorno, istituita sul territorio comunale in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., è applicata secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
2. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento dal soggetto passivo (*ospite*) presso le strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, quali i campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case e appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale in materia di turismo, nonché le locazioni ad uso turistico, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 3

Soggetto responsabile del tributo e soggetto passivo.

1. I *soggetti responsabili del tributo*, ai sensi comma 1-ter, art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e ss.mm.ii., sono costituiti dal titolare o conduttore della struttura ricettiva, dal soggetto che riceve il canone o il corrispettivo, dal soggetto che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

caso di locazioni brevi, di seguito denominati *gestori*, che pertanto sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, alla presentazione della dichiarazione, nonché di ogni altro adempimento previsto per legge o dal presente regolamento. E' altresì responsabile del tributo, unitamente al titolare e/o proprietario della struttura ricettiva, un diverso soggetto gestore, da loro delegato con atto formale, con obbligo di comunicazione al Comune.

2. Il *soggetto passivo* dell'imposta di soggiorno è colui che alloggia presso le strutture ricettive ubicate sul territorio comunale elencate all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, fatto salvo le ipotesi di esenzioni di cui al successivo articolo 4.
3. L'imposta di soggiorno è dovuta dal soggetto passivo di cui al precedente comma 2 ed è corrisposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta, ovvero ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, entro il termine del suo periodo di soggiorno.

Art. 4

Esenzioni dall'imposta.

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) il soggetto residente in possesso di iscrizione anagrafica presso il Comune di Minori;
 - b) il soggetto non residente entro il quattordicesimo anno di età;
 - c) il portatore di handicap non autosufficiente in possesso di certificazione medica ed il suo accompagnatore, a condizione che entrambi alloggino nella medesima struttura ricettiva;
 - d) il personale delle Forze dell'Ordine che pernotta per ragioni di Servizio;
 - e) il personale della Protezione Civile, Croce Rossa, Onlus o altro personale volontario, che pernottano per ragioni di pubblica necessità;
 - f) il personale dipendente che pernotta presso la struttura ricettiva sua datrice di lavoro;
 - g) i soggetti che pernottano per ragioni istituzionali, incontri, eventi e manifestazioni patrocinati dal Comune di Minori;
 - h) l'autista di pullman e l'accompagnatore turistico che pernottano in gruppi organizzati, limitatamente ad un autista ed un accompagnatore per gruppo per complessivi venticinque partecipanti.
2. Le esenzioni di cui al precedente comma 1, fatta eccezione per le ipotesi di cui alle lettere a) - b), sono subordinate alla presentazione al gestore, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione autocertificata, resa dall'ospite ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale dichiarerà lo status soggettivo legittimante il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta.

Art. 5

Misura dell'imposta di soggiorno.

1. L'imposta di soggiorno è dovuta dal soggetto passivo, di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, per ogni pernottamento ricadente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

- 2.** La misura dell'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle diverse tipologie delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
- 3.** Le aliquote dell'imposta di soggiorno sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale, adottata ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima del tributo stabilita per legge.
- 4.** Le aliquote dell'imposta di soggiorno, se non modificate con atto deliberativo della Giunta Comunale, di cui al comma 3 del presente articolo, si intendono annualmente prorogate.
- 5.** Il Comune di Minori, tramite il suo sito istituzionale e la piattaforma informatica dell'imposta di soggiorno, da piena pubblicizzazione dell'articolazione tariffaria vigente, delle ipotesi esenzioni, degli obblighi e delle altre prescrizioni del presente regolamento.

Art. 6

Obblighi del gestore.

- 1.** Il gestore delle strutture ricettive, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, assume la responsabilità degli adempimenti strumentali di esazione e riversamento dell'imposta, della presentazione della dichiarazione annuale nonché di tutti gli altri adempimenti previsti per legge o dal presente regolamento.
- 2.** Il gestore è obbligato alla comunicazione di avvio dell'attività ricettiva al Settore Suap del Comune, nonché all'accreditamento della struttura presso l'Autorità di pubblica sicurezza al fine di ogni necessaria comunicazione di cui all'art. 109 del R.D. 18/06/31, n.773, cd. "Tulps".
- 3.** Il gestore è obbligato all'accreditamento della struttura sul portale comunale dell'imposta di soggiorno, entro il giorno 20 del mese successivo dalla data di avvio dell'attività ricettiva.
Nell'ipotesi di gestione di più strutture sul territorio, il gestore dovrà provvedere all'accreditamento sul suddetto portale per ogni singola struttura ricettiva con indicazione dell'identificato catastale dell'immobile. Il gestore è altresì obbligato a fornire ogni dato richiesto dalla procedura di accreditamento nonché all'aggiornamento dei dati dichiarativi in ipotesi di intervenute variazioni.
- 4.** Il gestore è sottoposto all'obbligo di acquisire, per ogni singola struttura ricettiva, il codice identificativo nazionale "CIN", istituito con Decreto Legge n.145/2023, convertito in Legge n.191/2023, nonché il codice regionale "CUSR".
Il gestore, per ogni singola struttura ricettiva, è obbligato al caricamento del codice "CIN" sulla piattaforma informatica comunale dell'imposta di soggiorno, nonché al suo utilizzo per ogni pubblicazione, inserzione pubblicitaria o stampa, ovvero per ogni pubblicizzazione on-line sulle piattaforme turistiche di settore.
Il gestore è altresì obbligato ad esporre, all'esterno dell'immobile ricettivo, una tabella con l'indicazione della denominazione della struttura e del relativo codice "CIN", in modo stabile, con piena visibilità dalla strada pubblica. Qualora l'immobile ricettivo sia ubicato in un fabbricato condominiale, ovvero in un agglomerato abitativo privato, il gestore ha l'obbligo del posizionamento di un'ulteriore tabella informativa, conforme alla precedente, con piena visibilità dalla strada pubblica.
- 5.** Il gestore, esclusivamente tramite il portale comunale dell'imposta di soggiorno, ha l'obbligo di comunicare entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite:
 - a) il numero dei soggiornanti presso la propria struttura ricettiva;

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

- b) il periodo di soggiorno degli ospiti;
 - c) il numero di pernottamenti imponibili ed esenti ai fini dell'imposta;
 - d) l'imposta di soggiorno dovuta;
 - e) l'imposta di soggiorno introitata;
 - f) l'imposta riversata con i relativi estremi;
 - g) ogni informazione identificativa del soggetto passivo necessaria all'emissione della ricevuta telematica.
- 6.** I gestori sono sottoposti all'obbligo del riversamento delle somme incassate a titolo di imposta nel periodo mensile, entro il giorno venti del mese successivo, quale importo riepilogativo del tributo di cui al precedente comma 5.
- 7.** Il riversamento mensile dell'imposta di soggiorno, di cui al precedente comma 6, deve essere distinto per struttura ricettiva ed eseguito tramite le modalità di pagamento richieste dal portale comunale per la gestione del tributo.
- 8.** Il gestore, per ogni periodo di soggiorno dell'ospite presso la propria struttura ricettiva, è obbligato al rilascio della ricevuta o quietanza, da conservare, unitamente ad ogni altra documentazione attinente al tributo, fino al termine del 31 dicembre del quinto anno successivo. Nell'ipotesi di contenzioso attinente al tributo, la pratica dovrà essere conservata fino alla conclusione della suddetta controversia.
- 9.** Il gestore, in ipotesi di assenza di clientela nel periodo mensile, è sempre tenuto ad effettuare la comunicazione telematica sul portale dell'imposta di soggiorno, pur con il numero di ospiti e tributo pari a zero.
- 10.** Il gestore, nell'ipotesi di sospensione o di riavvio dell'attività ricettiva, ha l'obbligo di dare formale comunicazione al Comune tramite il portale dell'imposta di soggiorno. Ai fini del tributo, la sospensione dell'attività ricettiva è ammessa per un periodo continuativo fino ad un massimo di mesi dodici, oltre il quale si intenderà cessata di diritto con l'obbligo della cancellazione dal portale comunale ed assolvimento degli altri obblighi del presente regolamento.
- 11.** Il gestore è tenuto ad informare la propria clientela, attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, in merito a:
- a) obbligo dell'ospite al pagamento dell'imposta di soggiorno;
 - b) articolazione tariffaria vigente;
 - c) ipotesi di esenzione;
 - d) sanzioni in ipotesi di inadempimento;
 - e) ogni informazione attinente al tributo;
 - f) modalità di conferimento dei rifiuti;
- 12.** Il gestore, il soggetto passivo, il soggetto esercente l'attività di intermediazione immobiliare, l'amministratore della piattaforma per le inserzioni turistiche on-line, previa formale richiesta ad adempiere, è obbligato a trasmettere al Comune, ogni atto o documento, ricevuta o quietanza, nonché ogni altra informazione attinente al tributo, con le modalità previste dal presente regolamento.
- 13.** Il gestore, ovvero il titolare o proprietario della struttura ricettiva, è obbligato a comunicare sul portale comunale dell'imposta, ovvero a trasmettere su debita richiesta, copia dell'atto di delega della gestione di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo capoverso, del presente regolamento.
- 14.** Il gestore, se non diversamente specificato nel presente regolamento, è obbligato ad effettuare in modalità telematica sul portale comunale dell'imposta di soggiorno, l'iscrizione, dichiarazione, variazione, sospensione, cessazione, ovvero ogni altra comunicazione attinente al tributo, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.
- 15.** Nell'ipotesi di omessa iscrizione, dichiarazione, variazione, sospensione, cancellazione, ovvero per ogni altro mancato adempimento richiesto dal presente regolamento, previa formale intimazione ad adempiere del Funzionario responsabile del tributo, si dispone la variazione d'Ufficio con conseguente applicazione della sanzione di cui al presente regolamento.

16. Il gestore è obbligato alla presentazione all'Erario della dichiarazione annuale cumulativa secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.lgs n. 23/2011, entro il termine previsto dalla legge del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.
17. Il gestore, nelle more dei chiarimenti normativi inerenti alla qualifica di *agente contabile*, è obbligato alla presentazione della Resa del Conto Giudiziale ex R.D. n. 827/1924, con trasmissione al Comune del modello ministeriale cd. *modello 21*, ex Dpr n. 194/1999, entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza. Il suddetto modello dovrà essere inoltrato al protocollo generale, con i dati del tributo conformi a quelli dichiarati sul portale informatico dell'imposta di soggiorno, correttamente compilato, sottoscritto e corredato del documento di identità del dichiarante.

Art. 7

Versamenti dell'imposta.

1. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, corrisponde il tributo al gestore della struttura ricettiva entro il termine di conclusione del suo periodo di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di effettuare con cadenza mensile il versamento delle somme incassate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, tramite le modalità di pagamento predisposte dall'Amministrazione.
3. Il gestore, nell'ipotesi di rifiuto dell'ospite al pagamento dell'imposta di soggiorno, è comunque obbligato al versamento del tributo in favore dell'Ente con conseguente diritto di rivalsa nei confronti del cliente inadempiente.
4. L'imposta di soggiorno è altresì dovuta dai soggetti che esercitano sul territorio attività ricettiva non autorizzata o irregolare, accertata con provvedimento amministrativo e/o con accertamento verbale dagli Organi di Vigilanza del Comune ovvero da altre Forze dell'Ordine o Autorità, con recupero del tributo evaso a carico dei soggetti responsabili, oltre a sanzioni, maggiori oneri, interessi e spese, da applicare ai sensi del presente regolamento.

Art. 8

Controllo ed accertamento dell'imposta.

1. Il Comune effettua le attività di accertamento, le verifiche ed i controlli, finalizzati al rispetto da parte dei gestori degli obblighi previsti dal presente regolamento. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi n.161 e n.162 della legge n. 296/2006, e ss.mm.ii., e dell'articolo 1, commi n.792 e seguenti della legge n. 160/2019, e ss.mm.ii.
2. Il funzionario responsabile del tributo, di norma, dispone le attività di accertamento in sede delle verifiche di fine esercizio dei dati dichiarativi del gestore, attraverso l'utilizzo degli strumenti normativi preposti al contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione dell'imposta ed in ossequio alle disposizioni del presente regolamento.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

3. Il Comune effettua le attività di accertamento attinente al tributo, di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, attraverso il riscontro dei dati dichiarativi del gestore sul portale comunale dell'imposta di soggiorno, nonché dalla documentazione ed informazioni acquisite:
 - a) dal portale della Polizia di Stato, ex art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii.;
 - b) da accertamenti verbali della Polizia Locale o altre Forze dell'Ordine ed Autorità;
 - c) da accertamenti ed atti trasmessi dai Settori comunali, Suap, Servizio Tecnico, Anagrafe, ecc.;
 - d) da pubblicazioni ed informazioni reperite sul web o dai maggiori portali turistici on-line;
 - e) dalle quietanze ed atti forniti dal gestore;
4. Il funzionario responsabile del tributo, al fine di esperire le attività di accertamento dell'imposta, di cui al comma 1, 2, 3, del presente articolo, ove necessario, può richiedere:
 - a) ai soggetti responsabili del tributo, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, di trasmettere:
 - a.1) dati ed informazioni, anche a mezzo di questionari da compilare e sottoscrivere dal gestore, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
 - a.2) documentazione, ricevute e quietanze, entro il termine di venti giorni dalla richiesta;
 - b) al Settore di Polizia Locale, di procedere ad accertamenti sul territorio a carico delle strutture ricettive con l'obbligo di trasmissione del relativo accertamento verbale;
 - c) al Settore Tecnico, di procedere alle verifiche sul territorio nonché alla trasmissione di documentazione tecnica relativa agli immobili ad uso ricettivo;
 - d) al Settore Suap, atti e documenti legittimanti l'attività ricettiva turistica;
 - e) al Settore Anagrafe, informazioni attinenti alla residenza o dimora di persone presso l'immobile ad uso ricettivo.
5. Per le attività di accertamento del tributo, eseguite a carico di una struttura ricettiva accreditata sul portale comunale, si accerta la maggiore imposta, con riserva di eventuali ulteriori controlli e verifiche, attraverso il confronto dei dati dichiarativi del gestore sulla suddetta piattaforma comunale e sul portale *alloggiati web* della Polizia di Stato, con applicazione, in ipotesi di dati non congrui, delle sanzioni, maggiori oneri e spese di cui al presente regolamento.
6. Per le attività di accertamento del tributo, eseguite in esito ai provvedimenti o accertamenti verbali degli Organi di vigilanza, delle altre Forze dell'Ordine o Autorità, ovvero nelle ipotesi di omessa o infedele dichiarazione, di impossibilità all'acquisizione dei dati ovvero di inattendibilità della documentazione trasmessa dal gestore, si accerta la maggiore imposta, con riserva di eventuali ulteriori controlli e verifiche, attraverso il riscontro dei dati ed informazioni acquisite, con applicazione, in ipotesi di dati non congrui, delle sanzioni, maggiori oneri e spese di cui al presente regolamento.
7. In esito alle attività di accertamento, verifiche e controlli, di cui al presente articolo, il Funzionario responsabile del tributo, dispone la notifica di un avviso bonario per la maggiore imposta accertata o evasa, oltre a sanzioni, interessi e spese, con invito al pagamento della somma dovuta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
8. Al mancato versamento nei termini della somma intimata di cui al precedente comma 7, il Funzionario responsabile del tributo dispone la notifica dell'accertamento esecutivo, con applicazione delle sanzioni, maggiori oneri, interessi e spese, di cui al presente regolamento.

Art. 9
Sanzioni.

1. Ai soggetti responsabili di cui all'articolo 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, e ss.mm.ii., nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 87 del 2024 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296.
4. Per ogni violazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ad eccezione del comma 2 e 3 dello stesso articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per ogni violazione di cui all'articolo 6, comma 2 e 3, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per la violazione di cui all'articolo 8, comma 5, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per la violazione di cui all'articolo 8, comma 6, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Per ogni altra violazione degli obblighi del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 al 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10
Il Funzionario responsabile del tributo.

1. Il Funzionario responsabile del tributo è nominato con apposita Deliberazione di Giunta Comunale nella persona del Responsabile del Settore "Finanziario" dell'Ente.
2. Il Funzionario responsabile del tributo, di cui al precedente comma 1, è titolato alla gestione, alla predisposizione ed adozione di ogni atto attinente all'imposta di soggiorno, in ossequio alle vigenti norme ed alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 11
Rimborsi.

1. Il rimborso della somma versata in eccesso dell'imposta di soggiorno può essere richiesto entro il termine di anni cinque dalla data del versamento, previa istanza completa della quietanza, nonché assenza di pendenze debitorie nei confronti dell'Ente.
2. Il credito per imposta di soggiorno, di cui al precedente comma 1, può essere portato in diminuzione di un importo a debito, previa comunicazione sul portale comunale del tributo.
3. Il rimborso dell'imposta non è dovuto per importi pari o inferiori ad euro 12,00.

Art. 12
Riscossione coattiva.

1. L'Ente, con apposito atto di convenzione, può procedere all'affidamento al concessionario iscritto all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate dei Comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il concessionario della riscossione, di cui al precedente comma 1, procede all'emissione dell'accertamento esecutivo per omesso o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, comprensivo delle sanzioni, interessi e spese, ai sensi dell'art. 1, comma 161 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii., e l'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e ss.mm.ii.
3. Le somme accertate a titolo di imposta, oltre a sanzioni, interessi e spese, di cui al precedente comma 2, se non corrisposte dal debitore entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 13
Contenzioso.

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii.
2. Il funzionario responsabile del tributo, di cui all'articolo 10 del presente regolamento, dispone per ogni controversia concernente l'imposta di soggiorno di cui al precedente comma 1.

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore dal 1° gennaio 2026 previa pubblicazione della

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

deliberazione di approvazione del presente provvedimento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il presente regolamento, con decorrenza 1° gennaio 2026, abroga tutte le disposizioni in contrasto con il presente atto.
3. I gestori, nelle more dei chiarimenti normativi attinenti alla qualifica di agente contabile, sono sottoposti all'obbligo di resa del conto giudiziale, come previsto dal R.D. n. 827/1924, entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997, il D.Lgs. 14 giugno 2024 n.87, l'art. 1, commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché il Regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.